



Città di Desenzano del Garda

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

(Art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, legge n. 244/2007, art. 48, comma 3, D. Lgs n. 267/2000, artt. 46, 76 e 77 D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, artt. 21 e 22 legge n. 69/2009)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 27 luglio 2010

INDICE

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI	2
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI	3
ART. 4 - LIMITI DI SPESA.....	3
ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.....	3
ART. 6 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI	3
ART. 7 - CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI	4
ART. 8 - ESCLUSIONI.....	4
ART. 9 - SOCIETA' IN HOUSE	4

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente.¹

ART. 2 - PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'incarico sia previsto in un programma approvato dal Consiglio, oppure si riferisca ad attività istituzionali stabilite dalla Legge;
 - b) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente medesimo;
 - c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Quest'ultimo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta; deve inoltre essere prevista la verifica del raggiungimento del risultato;
 - d) l'Ente abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
2. L'accertamento delle predette condizioni per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è attestata dal dirigente, o dal responsabile del servizio, cui è demandata la competenza a provvedere all'incarico.
3. I soggetti incaricati ai sensi del presente Regolamento devono essere in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti dalla legge .² Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente, o per il responsabile del servizio, che ha stipulato i contratti.
5. I presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione devono trovare adeguata indicazione nel provvedimento di incarico.
6. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l'obbligo, non possono essere conferiti incarichi esterni nell'anno successivo.

¹ Rif. art. 7, commi 6 e seguenti, del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge n. 69/2009.

² Rif. art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, - particolare e comprovata specializzazione anche universitaria -

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente Regolamento possono essere affidati solo per lo svolgimento di attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un programma approvato dal Consiglio.³
2. La delibera di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella Relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni del vigente Testo unico degli Enti locali.
3. In alternativa all'approvazione di uno specifico "Programma degli incarichi di collaborazione autonoma", l'Ente può inserire la programmazione degli incarichi in oggetto nella Relazione previsionale e programmatica, secondo quanto previsto nel Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - n. 31/2008.

ART. 4 - LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione di cui al presente Regolamento è fissato nel bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente, o dal responsabile del servizio interessato all'incarico, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione.
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento.
3. Gli incarichi devono essere affidati mediante il ricorso a procedure concorsuali. Si può prescindere da dette procedure solo in circostanze del tutto particolari e cioè:
 - procedura concorsuale andata deserta;
 - unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
 - assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

Sono inoltre sempre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

4. Per il conferimento di più incarichi che superino il limite massimo nel medesimo anno allo stesso soggetto si applicano le disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69/2009.
5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati dalla valutazione dell'organo di revisione prima di essere trasmessi all'ufficio ragioneria per l'assunzione dell'impegno, ovvero, contenere l'attestazione del responsabile interessato all'incarico che si tratta di "*incarico non rientrante fra quelli esclusi dalla valutazione dell'organo di revisione di cui all'art. 8 del presente regolamento*".

ART. 6 - PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. I provvedimenti per il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, devono essere pubblicati all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

³ Rif. art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

In assenza della pubblicazione sul sito la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare.

2. L'Ente rende noti, mediante inserimento in una banca dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri incaricati indicando l'oggetto, la durata ed il compenso degli incaricati medesimi.

ART. 7 - CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro, Iva esclusa, devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei conti, secondo la modalità fissata dalla Sezione stessa.

2. Il presente Regolamento viene trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dall'adozione.

ART. 8 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

a) le progettazioni, gli incarichi e le attività ad esse connesse conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;

b) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, semprechè non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;

c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;

d) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e semprechè manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione dei componenti degli Organismi di controllo interno e dei Nuclei di valutazione.

e) Gli incarichi di docenza.

f) Gli incarichi finalizzati all'ottenimento di contributi da organismi nazionali ed internazionali;

g) Gli incarichi da affidare a soggetti che realizzano prestazioni di natura sportiva, musicale ed artistica, in quanto attività che hanno per oggetto una prestazione professionale non riconducibile a collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza, studio e ricerca, e siano strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni ed elaborazioni.

h) Gli incarichi per il rilascio di pareri legali per casistiche di particolare complessità, in assenza di una struttura legale interna qualora il compenso annuo complessivo netto per questi incarichi non superi l'importo di Euro 10.000,00.

ART. 9 - SOCIETA' IN HOUSE

1. Le Società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di affidamento di incarichi di consulenza dalla legislazione vigente propria degli enti cui appartengono;

2. L'attività di controllo del Comune su tali società sarà espletata mediante richiesta di comunicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi nonché degli incarichi di volta in volta conferiti, con specificazione della tipologia, della motivazione e del corrispettivo dovuto⁴.

⁴ Comma aggiunto a seguito della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – n. Lombardia/300/2010/REG.